



Citta' di Cerea

COMUNE DI CEEA

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Reg. Ord. N. - 13 / 2017
Reg. Pubbl. N. 795 / 2017
Prot. N. 3265

**Oggetto: DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE,
ACCONCIATORE ED ESTETISTA.**

IL SINDACO

Richiamata la normativa di settore:

- Legge 17.08.2005 n. 174 – Disciplina dell'attività di acconciatore
- Legge Regionale 27.10.2009 n. 28 – Disciplina dell'attività di acconciatore
- Legge 04.01.1990 n. 1 – Disciplina dell'attività di estetista
- Legge Regionale 27.11.1991 n. 29 – Disciplina dell'attività di estetista
- Legge 02.04.2007 n. 40, art. 10, comma 2 – Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese
- Circolare del Presidente della Regione Veneto 01.06.2001 n. 9 – Linee Guida del Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing
- D. Lgs. 26.03.2010, n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;
- Art. 49, comma 4-bis del D. Legge n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 che riformula l'art. 19 della Legge 241/90;
- D.P.R. 07.09.2010, n. 160 in materia di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;

Preso atto che l'art. 10 del D.L. 31.01.2007, n. 7, convertito nella L.n. 40/2007, recita che le attività in oggetto indicate non possono essere subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;

Rilevato che gli usi e le abitudini dei consumatori locali e degli operatori del settore rendono opportuno un adeguamento della disciplina degli orari di apertura e chiusura di tali esercizi;

Visto l'art. 50, comma 7°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 20 "Orari e tariffe" del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;

Acquisito, in merito, il parere delle Organizzazioni di categoria interessate;

Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Gli esercizi di barbiere, acconciatore ed estetista, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratto di lavoro subordinato, possono rimanere aperti al pubblico tutti i giorni della settimana **dalle ore 7,00 alle ore 22,00 non superando, comunque, il limite delle tredici ore giornaliere.** E' concessa la prosecuzione dell'attività oltre l'orario massimo, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni già in corso.
2. Le attività di barbiere, acconciatore ed estetista dovranno osservare l'obbligo della chiusura nelle domeniche e nelle festività civili e religiose infrasettimanali riconosciute a carattere nazionale, in ossequio al disposto dell'art. 2, comma 6°, della L.R. 28/2009, fatte salve le deroghe indicate al successivo punto 3;
3. È data facoltà di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e/o festiva per tutti gli esercizi di barbiere, acconciatore ed estetista siti nel territorio comunale nei seguenti periodi e giornate:
 - a) nel mese di dicembre e fino al 6 gennaio successivo, esclusi il 25 e 26 dicembre ed il 1° gennaio;
 - b) la domenica e le eventuali festività infrasettimanali che precedono la Festa della Donna e quella di Pasqua.
 - c) in occasione delle feste di strada, notti bianche o eventi simili di promozione del territorio autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. che coinvolgano le altre attività economiche quali esercizi commerciali e pubblici esercizi.
 - d) fino alle ore 12,00 nei giorni in cui l'autorità religiosa locale ha previsto l'amministrazione dei sacramenti della Prima Comunione e della Cresima.
4. Gli esercizi di barbiere, acconciatore, estetista, centro benessere e simili dovranno comunque rispettare l'obbligo di chiusura nelle seguenti domeniche o festività: 1 gennaio – Pasqua – Lunedì dell'Angelo – 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno - 15 agosto – 1 novembre – 25 e 26 dicembre;
5. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, nonché a comunicarlo preventivamente al Comune, anche in caso di variazione;
6. Sono fatte salve le norme particolari in materia di omogeneità degli orari delle attività ubicate ed operanti all'interno dei Centri Commerciali debitamente autorizzati;
7. In caso di attività miste deve essere rispettata la disciplina relativa all'attività prevalente. L'individuazione dell'attività prevalente ai fini di cui al presente articolo avviene da parte degli Uffici comunali competenti, su istanza dell'interessato;
8. Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza, immediatamente efficace, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, se con la stessa incompatibili;
9. Ai contravventori delle presenti disposizioni saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Regolamento Comunale.

Dalla Residenza Municipale, li 21.02.2017



IL SINDACO
Marconchi Paolo